

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO**

**SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE  
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

—————

**PROCEDURA INFORMATIVA  
SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI ENTI  
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI LORO ORGANI**

**28° Resoconto stenografico**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1999**

—————

**Presidenza del Presidente Michele DE LUCA**

—————

**INDICE****Audizione del dottor Prospero Mobilio e del dotto Giuseppe Innocenti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali (ADEPP)**

DE LUCA Michele, <i>Presidente</i> .....	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	<i>MOBILIO, Presidente dell'ADEPP</i> ....	Pag. 4, 11, 12 e <i>passim</i>
DUILIO, ( <i>Pop. Dem.-Ulivo</i> ) .....	10	<i>INNOCENTI, Vice presidente dell'ADEPP</i> ...	5, 6, 13 e <i>passim</i>
STELLUTI, ( <i>Sin. Dem.-Ulivo</i> ) .....	11		
MICHIELON, ( <i>Lega Nord</i> ) .....	8, 12		
PASTORE, ( <i>Forza Italia</i> ) .....	17, 19		
GASPERONI, ( <i>Sin. Dem.-Ulivo</i> ) .....	9		

*Intervengono il dottor Prospero Mobilio e il dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente presidente e vice presidente dell'AdEPP.*

*I lavori hanno inizio alle ore 20,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Comunico inoltre che, in considerazione della rilevanza dell'argomento, ho richiesto a nome della Commissione l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta prevista dal Regolamento, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**Procedura informativa sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi: audizione del dottor Prospero Mobilio e del dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) su: a) ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive, in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa; b) ipotesi di estensione agli enti previdenziali privatizzati del versamento unitario dei contributi ex articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Prospero Mobilio e del dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP).

Onorevoli colleghi, la ragione per cui abbiamo scelto come tema da affrontare quest'anno il problema della ricongiunzione e della totalizzazione nasce da una considerazione che viene fatta diffusamente. Sentiamo frequentemente dire che ogni lavoratore, nell'arco della sua vita dovrà cambiare diversi lavori; dobbiamo domandarci se la previdenza, e soprattutto il sistema pensionistico italiano, siano coerenti con tale prospettiva di sviluppo e modifica. La risposta infatti, nonostante le recenti modifiche, potrebbe non essere positiva, soprattutto per quanto riguarda i professionisti che, se si spostano dalla posizione di dipendente a quella di libero professionista, quindi dall'INPS o altro ente che assicura i dipendenti ad una delle Casse professionali, si trovano nella condizione molto grave di dover ricongiungere le diverse posizioni a costi molto

elevati, pari alla differenza tra il 100 per cento della riserva matematica e i pochi contributi, laddove la somma a titolo di interessi incide in misura molto lieve; per cui effettivamente questo passaggio diventa particolarmente oneroso.

Il decreto legislativo n. 184 del 1997 prevede, per la verità, che le Casse possano utilizzare il periodo pregresso, quanto meno ai fini del diritto alla maturazione della pensione; si tratta qui non di ricongiunzione, ma di totalizzazione, nel senso che l'intero periodo viene considerato soltanto ai fini del riconoscimento del diritto. Però, a quel che mi risulta – ce lo diranno adesso i rappresentanti delle Casse privatizzate –, nessuna Cassa ha finora esercitato tale potere, per cui chi da dipendente diventa professionista è oggi ancora molto penalizzato.

Ovviamente molte strade sono state percorse per rimuovere questa situazione di evidente iniquità, oltre che di incoerenza con lo sviluppo del mercato del lavoro. Una di queste è quella del ricorso alla Corte costituzionale, la quale non mi risulta si sia ancora espressa; in ogni caso non credo che una sentenza della Corte possa risolvere radicalmente il problema.

La Commissione intende allora acquisire sufficienti dati per verificare in che modo si può risolvere tale problema. Credo che nessuno possa contestare infatti la necessità di risolverlo. Occorre cioè vedere a carico di chi devono ricadere i costi di tale ricongiunzione.

Fatta questa premessa, vorrei invitare il presidente Mobilio a riferirci la sua posizione su tale tematica.

*MOBILIO.* Mi consenta, Presidente, innanzi tutto di ringraziare lei e la Commissione per questa audizione; speriamo che nel futuro tali audizioni si moltiplichino, perché i problemi delle Casse di previdenza esistono e molto spesso sarebbe opportuno per tutti risolverli sulla base di confronti e colloqui anche in ambito parlamentare. Vorrei anche dire sommessamente che avremmo gradito essere ascoltati prima della stesura della recente relazione della vostra Commissione sull'attività dei nostri enti previdenziali; non abbiamo avuto questa fortuna e quindi non abbiamo avuto la possibilità di esprimere le nostre considerazioni sull'attività degli enti. Comunque, l'audizione di oggi mi rassicura per il futuro, conoscendo anche la massima disponibilità del Presidente a questi confronti.

Per quanto concerne le domande da lei poste, ho deciso, anche per non creare problemi di tempo alla Commissione, di farmi coadiuvare nelle risposte dal collega Innocenti, il quale risponderà ai quesiti in materia di totalizzazione; essendo uno specialista della materia – oltretutto, come Presidente della Cassa dei consulenti del lavoro è il suo «pane quotidiano» – non mi sembra infatti giusto che a rispondere sia chi ha una minor cognizione dell'argomento.

In linea generale, come Casse di previdenza private, il problema ce lo siamo posto e d'altronde lo dovevamo fare, anche se il legislatore ci ha attribuito una facoltà, non ci ha imposto un dovere. Ovviamente al legislatore non è mancata l'intuizione che è questo un grosso problema per le Casse private. Non conosciamo – ancora oggi stiamo facendo le

nostre indagini - l'impatto che un'eventuale attuazione della totalizzazione potrà creare agli enti di previdenza privata. Come sapete benissimo, in base al decreto legislativo n. 509 del 1994, noi dobbiamo in tutti i modi pervenire al completo equilibrio delle Casse e su di esso non possono influire elementi esterni o eterogenei. Questo è il problema di fondo.

Per affrontare la questione abbiamo creato una Commissione inter-casse che sta studiando la situazione e poi tutto verrà sottoposto all'attenzione dell'assemblea plenaria degli enti privati, in modo che si possa prendere una decisione, che tenga presenti, da un lato, le giuste istanze del mercato del lavoro e, dall'altro, anche le esigenze dei singoli enti. Siamo infatti convinti che la solidarietà di gruppo, che ormai si attua e si esplica tramite i nostri enti, debba tener conto anche di alcuni limiti; questo è il problema nell'immediatezza della discussione sulla materia.

Fatta questa prima introduzione, molto generale, se consente, signor Presidente, passerei la parola al vice presidente Innocenti.

*INNOCENTI.* Signor Presidente, vorrei sottolineare che ci siamo resi conto, come Casse, delle esigenze sociali connesse al problema in discussione. Lei prima ha richiamato l'onerosità del riscatto nel momento in cui si debbono trasferire contributi dal sistema previdenziale del lavoro dipendente a quello dei lavoratori autonomi, liberi professionisti. Vorrei sommessamente sottolineare che in questo caso si tratta dell'unica legge dello Stato che ha lasciato inalterato l'onere del riscatto, senza apportarvi alcuna riduzione; tale condizione non sussiste per nessun altro istituto di riscatto. Quindi non è ovviamente una situazione scelta dai liberi professionisti ma è una condizione chiaramente subita.

Secondo punto estremamente importante dell'ipotesi sulla totalizzazione è che essa si richiama all'articolo 1 della legge n. 335 del 1995; quindi, fa riferimento a quei lavoratori che agiscono in un sistema previdenziale non più a ripartizione, ma a capitalizzazione. Come la Commissione sa bene, il sistema a capitalizzazione non è utilizzato nella gestione delle nostre Casse; quindi una delle prime problematiche da affrontare sarà vedere se si potrà realizzare un «doppio binario»: per il meccanismo di totalizzazione poter ricorrere ai calcoli attraverso il sistema a capitalizzazione e, nello stesso tempo, valutare poi l'adeguamento che le singole Casse potranno realizzare nel loro sistema, non essendo per il momento ciò obbligatorio. Peraltro, non avendo l'esatta quantificazione del valore pensionistico dei contributi pagati presso altri enti, nel meccanismo a ripartizione delle nostre Casse il calcolo sarebbe difficilmente realizzabile.

Nella commissione AdEPP che sta studiando questo argomento ormai da diversi mesi si è coniato un termine, che forse non è giuridico ma rende l'idea del problema. Esistono presso tutte le Casse dei liberi professionisti dei contributi cosiddetti «silenti»: sono quei contributi che, come nel sistema dell'INPS, vengono versati e di fatto non restituiti con il sistema pensionistico a favore degli iscritti perché non maturano il diritto, in quanto si riferiscono a periodi contenuti. Questi assommano a

molte decine di miliardi nei singoli enti. Quindi sono dati ben chiari, che debbono essere però quantificati attraverso verifiche attuariali per valutare l'impatto preciso perché – come dicevo prima – a seconda delle modalità (seguendo il sistema a capitalizzazione o quello a ripartizione) il meccanismo è evidentemente molto diverso. Basti solo pensare che l'applicazione di totalizzazione presso la Cassa dei consulenti del lavoro o quella del notariato comporterebbe chiaramente dei calcoli finali estremamente diversi.

Un'altra possibilità che abbiamo visto è che, potendosi concretizzare un diritto, il calcolo dei periodi precedenti serve a farlo maturare; allora, invece che seguire la strada della restituzione dei contributi, si potrebbe anche seguire quella di rendere possibile la trasformazione di questi contributi in una rendita vitalizia. La nostra preoccupazione è però che il dato che poi ne potrebbe scaturire sia di entità molto limitata, e quindi scarsamente appetibile o accettabile da parte dei diretti interessati. L'ipotesi è che, disponendo di tutti i dati regolarmente verificabili presso le Casse, questo potrebbe servire come termine di raffronto per questa Commissione per rendersi conto dell'esatta entità del fenomeno.

Per quanto riguarda poi la possibilità «di entrare», prevista nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il legislatore (leggo testualmente, perché è una cosa sulla quale riteniamo sia importante soffermarsi, avendo la Commissione sposato questo argomento) ha inteso prevedere per i liberi professionisti soltanto «una totalizzazione parziale, che escluda al momento la possibilità di accordare al professionista l'applicazione del pagamento *pro rata* da parte di tutte le gestioni interessate». Ecco, noi ci siamo posti questo problema. Il Presidente sa che tocca quasi sempre a me affrontare poi quelle associazioni nelle quali si sono riuniti...

PRESIDENTE. Tocca anche a me!

INNOCENTI. ...molti liberi professionisti (ad esempio, la RING, tanto per citarne una): io sono quello destinato a «prendere i pomodori in faccia» per conto dell'AdEPP, perché normalmente accettiamo il confronto. Succede che certe soluzioni sono anche difficilmente proponibili, allo stato attuale della legislazione.

Vorremmo veramente quindi che la Commissione desse credito alla nostra buona fede, nel non voler sfuggire a questo adempimento, né – tanto meno – nel non voler ricercare una soluzione. In questo momento il non poter suddividere o dividere *pro rata* questo tipo di totalizzazione mette gli enti nella condizione di doversi opporre. Non a caso non abbiamo ancora sentenze ai massimi livelli, però alla nostra Associazione sono iscritti dottori commercialisti e di queste sentenze e di questi scontri ne abbiamo già dovuti sopportare parecchi e, oltre tutto, con risultati non sempre soddisfacenti né per l'una né per l'altra parte. Riteniamo pertanto che questo confronto potrebbe rappresentare un momento utile a consentire lo sblocco della situazione.

Termino velocemente il mio intervento con un esempio, poiché molte volte banalizzando il concetto è possibile rendersi meglio conto dell'importanza del fenomeno. Un eventuale iscritto alla Cassa che io presiedo che avesse venti anni di anzianità non avrebbe diritto alla pensione; se però avesse anche quindici anni di contributi versati come lavoratore dipendente, avrebbe i trentacinque anni necessari per poter fare questa domanda. Il poter partire con un discorso *pro rata* che riguardi i venti anni di iscrizione presso la Cassa potrebbe poi chiaramente determinare una maggiore velocità nell'affrontare e risolvere le problematiche legate ai contributi dei periodi precedenti. Dov'è il «però»? È nel fatto che ciò potrebbe comportare degli oneri anomali per le Casse, che effettivamente potrebbero poi comportare situazioni di grave disagio e disequilibrio.

Cito al riguardo un dato abbastanza preciso. Una rapidissima indagine che abbiamo svolto sulla nostra Cassa (che ha circa 4.000 pensionati a fronte di 17.000 iscritti) ha evidenziato quei famosi «contributi silenti» per un importo ampiamente superiore a 50-60 miliardi, che determinano quindi un impatto traumatico. È chiaro d'altra parte che la nostra Cassa ha forse un maggior numero di professionisti le cui posizioni provengono da rapporti di lavoro precedenti: altre Casse quindi potrebbero avere un impatto diverso, però il dato evidenziato, che conosco molto bene, individua con precisione il fenomeno.

Per una serie di altri aspetti, che sono comunque da approfondire, abbiamo preparato poche pagine di memoria che consegneremo alla Presidenza della Commissione, in modo che il quadro della situazione possa essere meglio approfondito. Ricordo che la nostra disponibilità è massima per ogni occasione in cui la Commissione ritenesse opportuno risentirci.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola ai colleghi, voglio brevemente rispondere al presidente Mobilio, sottolineando che non abbiamo ascoltato alcun ente previdenziale circa la relazione sulla propria attività perché abbiamo ritenuto di impostare la nostra indagine attraverso il nostro modello unico e le vostre risposte, da cui abbiamo ricavato le nostre relazioni. Viceversa, ricorriamo più frequentemente a queste audizioni per le indagini e le procedure informative che riguardano le prospettive della legislazione previdenziale, come è in questo caso. Per esempio, se mettessimo in cantiere una riflessione sulle prospettive di riforma della legge (sottolineo la parola «legge») sugli enti previdenziali privatizzati, vi sentiremmo con grande interesse.

Naturalmente, vi abbiamo sentito con grande interesse anche adesso. Vi chiedo se sia possibile avere uno schema riassuntivo con il quale si possa capire orientativamente quale possa essere il numero di persone interessate a questa totalizzazione, Cassa per Cassa, perché effettivamente in relazione alle varie Casse le situazioni connesse a pregressi rapporti di lavoro sono diverse: per i consulenti del lavoro è rilevante, ma credo che, ad esempio, per i notai sia molto limitata, prossima allo zero. Sarebbe molto importante conoscere questo dato, anche perché noi qui faremo valutazioni di carattere finanziario: non siamo persone che si

innamorano delle idee senza dotarle dei piedi per farle camminare; ci interesserebbe comunque anche conoscere il risultato della vostra commissione di studio, appena sarà pronto, perché cercheremo di utilizzarlo ai nostri fini.

MICHIELON. Si parlava poc'anzi dell'onerosità della ricongiunzione e si è fatto l'esempio del commercialista che per venti anni ha svolto questa professione, per quindici anni ha lavorato nel settore pubblico, ma alla fine non riesce a ricongiungere i periodi. A parte la riforma del 1992, tutti coloro che da insegnanti sono passati alla libera professione hanno maturato i famosi 14 anni 6 mesi e un giorno; in realtà, se andiamo a verificare quanti contributi effettivi sono stati versati (ad eccezione del riscatto del periodo militare e di quello di laurea), si tratta di circa 10 anni: con tale periodo quindi tutti questi lavoratori hanno già maturato una pensione.

Abbiamo già in questo, quindi, il primo problema. È vero che una persona probabilmente è in difficoltà sul discorso del calcolo per la ricongiunzione, avendo 15 anni di contributi nel settore del lavoro dipendente, ma è anche vero comunque che già da prima aveva una sua pensione, che sicuramente è sproporzionata in rapporto a quanto ha lavorato e a quanto riscuote (soprattutto se rapportato con l'impegno attuale). Perciò c'è questo primo problema. Probabilmente qualcuno, a questo punto, dovrebbe anche scegliere di rinunciare alla pensione, perché lo Stato non fa beneficenza e non può consentire di effettuare la ricongiunzione e nel frattempo prendere anche la prima pensione. Questo è il primo problema che esiste, ma non lo vedo così drammatico, perché comunque chi ha fatto questa scelta l'ha fatta scientemente e si è fatto i suoi conti.

In secondo luogo, in Commissione lavoro della Camera dei deputati stiamo esaminando la situazione di due Casse, quella degli architetti e degli ingegneri e quella dei farmacisti. Per quanto riguarda la prima, è emerso in un'audizione che il lavoratore dipendente passato alla libera professione, pur versando alla Cassa una parte dei propri introiti (per esempio, una certa quota su ogni fattura che emette), non riceve alcuna prestazione. Inoltre, se il lavoratore dipendente va in pensione e inizia una libera professione, deve versare una percentuale alla Cassa (prima era il 6 per cento, adesso è il 10 per cento) che verrà restituita solamente nel momento in cui si cancellerà dall'albo; va tenuto presente che il lavoratore versa anche il 10 per cento all'INPS perché ha questo obbligo: il problema è che, dopo aver effettuato tutti questi versamenti, non gli resta nulla in mano. Non so se la situazione di questa Cassa rappresenta un esempio limite, ma sarebbe necessaria un'analisi per verificare quanti siano i privati, i liberi professionisti, e quanti i dipendenti pubblici ad operare e versare soldi alla Cassa: penso che ci sarebbe molto da dire in termini di equità.

La mia domanda può sembrare forse fuori tema, ma vorrei capire se si tratta dell'unico esempio o se ci sono altri soggetti che pagano senza ricevere nulla in cambio dalla loro Cassa, se cioè è un problema che riguarda solo gli architetti e gli ingegneri o anche altri soggetti pro-

fessionali: infatti, se si intende esaminare la questione della contribuzione e dei passaggi, sarebbe bene capire anche queste rendite di posizione. Credo che gli ospiti con la loro autorevolezza mi possano spiegare la questione e quanto essa incida sull'equilibrio della Cassa stessa.

GASPERONI. Ringrazio innanzi tutto il Presidente per questa occasione che consente di affrontare uno dei nodi principali da sciogliere per rendere più giusto il nostro sistema previdenziale, per «aggiungere» giustizia ad un sistema che stiamo tentando di armonizzare proprio per superare quelle contraddizioni interne che sono ancora, purtroppo, presenti. Ringrazio altresì il Presidente e il Vicepresidente dell'AdEPP per come hanno introdotto il problema. Sottolineo che sulla questione sono stati approvati alla Camera degli ordini del giorno, in sede di esame dell'ultima legge finanziaria e di quella dello scorso anno, che impegnano il Governo a risolvere problemi che rappresentano una vera e propria sofferenza per tanti lavoratori.

Conosco personalmente la situazione di alcuni lavoratori che hanno svolto la loro attività prima da lavoratori dipendenti e poi da liberi professionisti. In particolare, un ingegnere mi ha scritto segnalandomi quanto gli viene a costare la ricongiunzione dei periodi contributivi. Egli ha lavorato dieci anni alle dipendenze di un ente pubblico ed è poi passato alla libera professione: per recuperare quei dieci anni, che diversamente andrebbero completamente persi, e raggiungere il diritto alla pensione (la cui erogazione spetta unicamente alla Cassa degli ingegneri), dovrebbe spendere oltre 100 milioni. Ora, se un lavoratore ha la fortuna di non cambiare lavoro e di versare quindi i contributi sempre ad una stessa Cassa, si ritroverà ad aver maturato una pensione che, invece, non compete a chi ha la sfortuna di dover cambiare lavoro, per propria scelta o per altri motivi, e quindi deve versare i contributi a diverse Casse previdenziali: si tratta di lavoratori con diritti profondamente diversi!

Un'altra questione che vorrei affrontare, che costituisce, per quel che mi riguarda, un impegno (e credo non solo per il sottoscritto), è di ordine fiscale, cioè l'indetraibilità fiscale dell'onere da pagare per la ricongiunzione. Nella vita lavorativa di una persona può accadere anche di svolgere prima un'attività da libero professionista e poi passare al lavoro dipendente. In quest'ultimo caso si è sottoposti alla trattenuta previdenziale che rappresenta una parte di reddito, se così si può dire, che viene detratta da quello fiscalmente imponibile e dunque si opera una detrazione fiscale, mentre in caso di ricongiunzione - si tratta dunque anche qui di «reddito» speso per la previdenza - non è possibile operare la detrazione. In proposito, si richiama l'esigenza di un adeguamento legislativo ed in tal senso quella di oggi può essere un'occasione per affrontare e cercare di sviscerare al meglio i problemi: solo in tal modo potremo farci promotori, parte attiva di un adeguamento della materia legislativa sia per ciò che riguarda le questioni di ordine fiscale che relativamente alla normativa previdenziale in generale.

Certo, serve anche la disponibilità degli organi, delle Casse, a trovare le soluzioni adeguate: va tenuto presente infatti che, se da una parte non si può penalizzare il lavoratore che ha la sfortuna di transitare in

più Casse, non può neppure essere l'ultima Cassa a farsi carico di garantire un trattamento pensionistico adeguato, anche perché, per esempio, può darsi che i contributi versati in precedenza non erano altrettanto remunerativi. Ci sono problemi di questo genere e credo che essi debbano essere risolti affinché, da una parte, sia salvaguardata la possibilità per le Casse di non doversi accollare un onere che, oltre che improprio, sarebbe anche esageratamente pesante, forse per alcune insopportabile, dall'altra, non vi debbano neppure essere lavoratori penalizzati nel diritto stesso alla pensione per il fatto che hanno avuto la sfortuna di dover cambiare lavoro più volte nel corso della propria vita lavorativa.

Credo che rispetto a questo problema si tratti di vedere anche le possibili soluzioni e soprattutto che un contributo prezioso che tenga conto di entrambi questi aspetti possa venire da parte dagli autorevoli rappresentanti del coordinamento delle diverse Casse. Non si può infatti andare avanti a lungo in una situazione in cui la gente o rinuncia alla pensione oppure è costretta a pagare somme assolutamente esagerate, se rapportate all'entità della pensione cui poi si riesce ad avere diritto.

DUILIO. Signor Presidente, vorrei porre solamente una domanda tecnica per soddisfare una mia curiosità rispetto a questo problema. Innanzi tutto, la questione che è stata posta, credo sia banale osservarlo, non è solamente relativa alla sfortuna di cambiare lavoro, perché, come sappiamo andiamo verso una prospettiva in cui questa eventualità sarà sempre più frequente; in secondo luogo, essa va affrontata e risolta per via legislativa, perché possiamo tutti constatare che si tratta di una grave ingiustizia. Quindi, mi pare che sia una classica situazione in cui la diagnosi è chiara mentre la terapia lo è meno. Rispetto alla terapia da adottare viene spontanea una domanda a carattere tecnico, se volete anche un po' ingenua. Una volta riconosciuto il diritto alla pensione, sia pure transitando attraverso le diverse Casse, come mai non è possibile, per una questione di equità sociale, ma anche di diritti acquisiti, trovare una soluzione per chiamare le diverse Casse a concorrere, sostanzialmente per la quota di pertinenza della pensione? È una domanda banale, che forse è dovuta al fatto che la questione non mi è tanto chiara. Io però non riesco a comprendere come mai non vi sia possibilità di comunicazione tra le diverse Casse. Non capisco come mai, nel caso in cui un soggetto abbia svolto, ad esempio, per vent'anni attività di lavoratore dipendente e quindi per dieci anni attività di lavoratore autonomo, non si possa - e non si debba, aggiungo io - chiamare le diverse Casse, ognuna per la propria quota percentuale di contributi, a concorrere a pagare la pensione di questo cittadino che, a mio avviso, ha tutto il diritto di percepirla.

Questo, Presidente, è un problema che dobbiamo porre anche in sede legislativa. Vorrei capire qual è la *ratio* sottesa a tale impossibilità di comunicazione. Fermo restando che poi, sia pure per una parte, i contributi alle diverse Casse sono stati versati, non mi sembra giusto che il cittadino in argomento percepisca pensioni ridicole o non le percepisca affatto.

STELLUTI. Signor Presidente, volevo porre ai nostri ospiti un quesito telegrafico: siete del parere che il sistema contributivo generalizzato possa risolvere l'insieme dei problemi?

PRESIDENTE. Prima di passare la parola ai nostri ospiti per rispondere alle domande, volevo riallacciarmi all'oggetto del più recente dibattito.

Effettivamente il problema della totalizzazione, cui faceva cenno da ultimo l'onorevole Duilio, dovrebbe essere già risolto con il sistema contributivo. Infatti per gli altri enti previdenziali sostanzialmente è stato risolto, così come già da tempo avviene per i rapporti nell'ambito dell'Unione europea dei lavoratori emigranti per i quali ogni paese paga la sua *tranche*. Quando però il problema sarà affrontato, è giusto che sia risolto anche per coloro (sono tanti e sono quelli più danneggiati) che si sono trovati ad operare nell'ambito del precedente regime. Ad esempio, pensiamo al problema del collega ed amico onorevole Gasperoni, che da dipendente è diventato ingegnere libero professionista e che certamente ha vissuto nell'era del sistema retributivo, nella quale il problema in oggetto si presenta con maggiore difficoltà. La totalizzazione è invece piuttosto facile da conseguire nel sistema contributivo, dove ogni contributo ha il suo rendimento; invece, nel sistema retributivo, che basava il calcolo della pensione sulle ultime retribuzioni percepite, il problema diviene più complicato; non è però irrisolvibile neanche in quel caso, tant'è vero che in situazioni determinate e ben precise esisteva già qualche forma di totalizzazione nel sistema retributivo.

MOBILIO. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto sottolineare che non si deve sempre interpretare come una sfortuna il fatto di cambiare lavoro; ciò comunemente avviene perché il nuovo lavoro è più remunerativo e dà altre soddisfazioni. Quindi, mi pare che il presupposto della negatività di tale esperienza per molta parte possa essere disatteso; non possiamo generalizzare questo tipo di interpretazione.

Volevo poi dare risposta alla questione dell'eccessiva onerosità della ricongiunzione. Qui non si tratta di eccessiva onerosità: se lo stesso legislatore ha ritenuto, al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, di prevedere una facoltà degli enti privati di accedere a tale forma di beneficio, significa che lo stesso, *in nuce*, in via di presupposto, ha già valutato la situazione; pertanto, se vi sono poi dei problemi, questi restano in sostanza affidati all'equilibrio, alla scienza ed alla sapienza dei singoli enti privati. Altrimenti il legislatore avrebbe imposto agli enti - ove fosse stato possibile, ma non addentriamoci in problemi di carattere costituzionale -, essendo essi finalizzati ad uno scopo pubblico, l'onere di realizzare la totalizzazione in linea generale.

Ora, se questa totalizzazione la vogliamo intendere come corrispettivo ad una pensione retributiva, ovviamente il costo c'è ed è molto gravoso. Pensate, ad esempio, se io, prima di iniziare a fare il notaio, avessi fatto il dipendente e avessi versato, 35 anni fa, dei contributi; sarebbe *parva materia* far rendere questi contributi ciò che devono.

Il Presidente ha centrato il problema anticipando molte mie risposte. Pertanto, se esistesse un sistema contributivo in via generalizzata, non solo per il presente e per il futuro, ma anche per il passato, il problema non si porrebbe; non vi sarebbe stato neanche bisogno di una legge sulla totalizzazione. Sono queste discrasie dal passato verso il presente a creare problemi. Se allora il legislatore ha affermato che qualsiasi gruppo sociale può pensare al suo futuro, necessario che questa solidarietà di gruppo – che non è solidarietà generale in questo caso – abbia anche dei limiti, perché se domani una Cassa qualsiasi dovesse corrispondere sulla base del sistema retributivo e non più contributivo una pensione ad un *quisquis de populo*, che è passato da un ambito lavorativo ad un altro per motivi suoi, si potrebbe andare a incidere sul giusto diritto di chi invece in quella Cassa di previdenza è rimasto da quando ha iniziato a lavorare.

Non per fare filosofia, ma ricordo che trattare in maniera uguale situazioni disuguali è altrettanto ingiusto che trattare in maniera disuguale situazioni uguali: questo insegnavano i filosofi saggi di un tempo. Quindi, in ogni cosa bisogna avere temperamento ed equilibrio.

Non sono Presidente della Cassa ingegneri e quindi *in medias res* non conosco bene le cose, però so benissimo che la Cassa ingegneri è sorta come Cassa dei liberi professionisti. Quindi lo Stato è intervenuto sia prima, quando la Cassa era ente pubblico (e quindi – in sostanza – faceva parte della previdenza pubblica) e sia successivamente, per la stessa imposizione del legislatore che doveva garantire, in base al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le prestazioni in atto ai soggetti appartenenti a quella Cassa, che poi è rimasta dei liberi professionisti. Voler per forza estendere il tipo di soggetti che devono appartenere ad un ente privato (anche se con finalità pubblica), imponendo ad esso di dover accettare nel suo seno dei soci, degli associati che non abbiano i requisiti per cui è prevista la possibilità di iscrizione, mi sembra voler andare al di là delle normali regole del diritto.

MICHIELON. Non ho detto questo. Anzi, di solito le Casse, se sono state gestite bene, in maniera oculata, funzionano bene e non hanno contratto debiti. Ho solo fatto presente l'anomalia di una Cassa privata dei liberi professionisti, alla quale i lavoratori dipendenti, per legge, versano alcune cifre senza «godere di alcun vantaggio». Non ho detto che questi soggetti debbano essere accolti in quella certa Cassa, assolutamente.

*MOBILIO*. Evidentemente ho capito male!

MICHIELON. Già l'INPS ha i suoi problemi: fino a che ci sono le Casse privatizzate... Io sono della teoria che nell'INPS non debbano confluire le Casse che poi potrebbero avere problemi in futuro. Faccio l'esempio banale dei ferrovieri: questi sono entrati nell'INPS quando il buco era di 3.000 miliardi: prima, però, i benefici della Cassa se li sono tenuti! Ma non era questo il discorso.

**MOBILIO.** Il contributo di sanità viene dal tempo.

Circa l'iscrizione ad un albo rilievo che, se si è dipendenti e si svolge un'attività professionale, per una forma di solidarietà di categoria si deve versare una quota del 2 per cento (che poi, oltretutto, non è neppure versata dal libero professionista o dal dipendente che in quel momento svolge l'attività): questo è il problema fondamentale.

Sul problema dei lavoratori che passano da una parte all'altra (poi cederò la parola al collega Innocenti), sottolineo che ce ne sono di più fortunati e di meno fortunati. Anche l'articolo 38 della Costituzione, se mi è consentito ricordarlo, prevede sostanzialmente che la previdenza debba garantire un trattamento previdenziale idoneo secondo l'attività lavorativa, il ceto sociale e così via. Se ci sono diversità, o massificiamo le cose, oppure prendiamo in esame i principi basilari della Costituzione (se avessi interpretato male la questione, me ne scuso sin d'ora, ma mi sembra si parlasse proprio dei lavoratori più sfortunati che vanno da una parte all'altra).

Ovviamente, nella vita sociale, essendoci dei cicli diversi, siamo tutti uguali ma non tutti identici: siamo tutti uomini, ma io mi chiamo Prospero Mobilio ed altri si chiamano in altro modo: questo è il problema di fondo, ma quelli citati sono principi generali.

**INNOCENTI.** Sul piano tecnico credo che sia più compito mio rispondere al riguardo, e credo di aver capito la preoccupazione emersa. Ritengo che la cosa che ci accomuna tutti sia l'aspettativa che non si creino problemi con la detraibilità fiscale del riscatto. Con gioia comunicheremo a questa Commissione le azioni che abbiamo già posto in essere come singoli enti, ma dobbiamo dire serenamente che abbiamo trovato un classico «muro» (nemmeno di gomma!) al Ministero delle finanze e stiamo ancora aspettando delle prese di posizione precise, che abbiamo sollecitato. Riteniamo infatti che anche nelle pieghe attuali della normativa fiscale il meccanismo della ricongiunzione, quando serve per poter maturare comunque il diritto alla pensione, sia a tutti gli effetti di legge parificato al contributo obbligatorio e quindi anch'esso fiscalmente detraibile. Noi abbiamo anche provocato dei ricorsi, come Cassa, ma anche in collaborazione con altre Casse, fornendo l'assistenza giuridico-legale ai nostri iscritti per arrivare ad una definizione di questo problema: voi mi insegnate però che sono *iter* che si protraggono a lungo nel tempo.

Circa l'altra domanda posta (quella relativa al pagamento della pensione *pro rata* fra le Casse), utilizzerei «l'unione» dei quesiti fatta poc'anzi da un senatore. Proprio all'inizio del mio intervento (comunque la questione è riportata nel documento che lasceremo agli uffici della Commissione) noi abbiamo sottolineato la carenza della norma attuale. La norma, così com'è, al di là del fatto che venga lasciata agli enti la facoltà di agire nell'ambito della totalizzazione ed anche trasformando la parola «facoltà» in «obbligo», non prevede, al presente, il pagamento *pro rata*. È un problema quindi che non possiamo affrontare anche se riteniamo che potrebbe essere una delle strade da percorrere (e lo sosteniamo anche nel documento che vi lasciamo questa sera), non nascon-

dendo però quale sia il rischio di costo reale di questo tipo di operazione.

Circa il meccanismo del riscatto, al di là della corretta interpretazione che ha fornito il notaio Prospero Mobilio (che però, per sua fortuna, aderisce ad una Cassa che ha una realtà che non viene quasi mai toccata da questo discorso e quindi non vive queste conflittualità), la mia Cassa, quella dei consulenti del lavoro, ha invece centinaia, per non dire migliaia, di casi.

Volevo sottolineare che per la prima volta noi liberi professionisti siamo stati messi nelle condizioni di unificare i nostri versamenti con la legge 5 marzo 1990, n. 45: stiamo quindi parlando di una norma in vigore da nove anni. Si tratta di una norma assolutamente e catastroficamente dannosa, come dicevo all'inizio (e ci teniamo a sottolinearlo con tutta la forza possibile), che è stata fatta in dispregio di tutte quelle che l'hanno preceduta e seguita. Cito ad esempio i meccanismi della ricongiunzione per gli artigiani e per i commercianti che subito, in partenza, dimezzano al 50 per cento questo onere. Non parliamo poi del passaggio a dirigenti o quello tra fondi autonomi e privati, che è drammatico.

Un'altra questione importante concerne la posizione dei liberi professionisti, ma va fatta una sottolineatura di un dato drammatico nel sistema legislativo, dovuto al fatto che adesso siamo rimasti l'ultima «bolla» relativa alla possibilità di unificare i contributi. Non dimentichiamo però (e qui mi vengono in soccorso i miei 37 anni di professione di consulente del lavoro) che negli anni passati tutte le varie categorie sono passate attraverso questo problema: apro e chiudo la parentesi con un esempio, quello dei contributi dell'agricoltura. Quanti sono i lavoratori agricoli che sono passati a lavorare nell'industria e non hanno la pensione (anzi, «non avevano» la pensione) né in un settore né nell'altro? È stato quindi un passaggio che successivamente, dopo gli artigiani e i commercianti, ha interessato per ultimi i professionisti. Mi scusi, signor Presidente – una battuta – i professionisti guadagnano, hanno quattrini, perchè non pagano la ricongiunzione per intero: questo lo *slogan* che ci siamo sentiti «rimpallare» quando il costo delle nostre ricongiunzioni è stato portato a quei livelli!

Circa l'ipotesi di prevedere il sistema contributivo per tutti, credo che il presidente De Luca sappia benissimo quali siano le difficoltà, ma anche quale sia la nostra disponibilità ad andare verso tale sistema. È chiaro che, se l'INPS per passare dal sistema a ripartizione, inaugurato con la famosa legge pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° maggio 1969, ad un sistema a contribuzione a regime prevede che siano necessari 20-25 anni, non possiamo chiedere a questa Commissione che anche per la totalizzazione si impieghi altrettanto tempo. Quindi, ribadisco quello che ho detto all'inizio: riteniamo si debba parlare di sistema a capitalizzazione ancorato ai meccanismi della totalizzazione. Potrebbe essere un primo approccio, un primo meccanismo che consente di fare conti esatti e quindi di fornire risposte di un certo tipo. Era questa la nostra preoccupazione: la distinzione in «figli e figliastri» non è nelle nostre intenzioni, ma rappresentiamo degli enti privatizzati che hanno

dei conti da far quadrare. Faremo avere (naturalmente considerando solo i totali, a tutela della *privacy*) le situazioni esistenti nei nostri enti, in modo che la Commissione, conoscendo il numero e i contributi dei potenziali iscritti non in grado di maturare il diritto alla pensione o che non lo hanno maturato in passato, possa avere un quadro più esatto dell'entità del fenomeno.

Domani, all'assemblea dell'AdEPP il presidente e io riferiremo e riscontreremo sicuramente la disponibilità dei presidenti degli enti a fornire questi dati in tempi brevi, anche perché si tratta di situazioni che monitoriamo da quando è cominciato a sorgere questo problema e che quindi non ci trovano impreparati.

**PRESIDENTE.** Ringrazio gli ospiti per il loro contributo.

Passiamo ora al secondo punto dell'audizione del dottor Mobilio e del dottor Innocenti relativo alle ipotesi di estensione agli enti previdenziali privatizzati del versamento unitario dei contributi *ex* articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La questione, sulla quale c'è un diffuso malessere delle Casse privatizzate, è stata segnalata dal senatore Pastore, membro di questa Commissione, e in una lettera dell'Ordine degli avvocati di Parma e ci è parsa meritevole di approfondimento. In merito abbiamo chiesto delucidazioni ai Ministri del lavoro e delle finanze, senza però avere ancora alcun riscontro. Invitiamo quindi il presidente e il vice presidente dell'AdEPP a far conoscere la loro posizione su questo tema e a riferire se sanno qualcosa in più sulle intenzioni del Governo.

**MOBILIO.** Signor Presidente, traccio brevemente la storia dell'ipotesi di accentrare, attraverso un modello unico, sui redditi anche le riscossioni dei contributi previdenziali degli enti privatizzati. Fummo convocati, direi quasi surrettiziamente, al Ministero del lavoro per un incontro anche con il Ministero delle finanze su questo famoso articolo 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Si trattava di un invito generico che pensavamo scaturisse dalla necessità di avere elementi tecnici e notizie da parte dell'Associazione, invece ci fu comunicato che anche gli enti previdenziali privatizzati dovevano essere sottoposti alla riscossione unica tramite modello.

Il decreto legislativo n. 241, che ho riletto molte volte, non parla assolutamente di enti previdenziali privatizzati, neanche in via indiretta, così come non c'è alcun riferimento ad essi nel parere espresso dalla Commissione parlamentare su quel decreto legislativo. Ritengo quindi si tratti della sortita di qualche dirigente del Ministero delle finanze che, forzando il dettato della norma che parlava solo di enti previdenziali, ha esteso la riscossione cumulativa (tra l'altro con compensazioni tra imposte e contributi, che sono cose ben diverse in sostanza) anche agli enti previdenziali privatizzati. Ciò contrasta in maniera evidente sia con i principi fondamentali contenuti nella legge delega n. 537 del 1993, sia con il decreto legislativo n. 509 del 1994, che parlano di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa degli enti privatizzati: togliere alle Casse di previdenza la possibilità di riscossione dei contributi, di fa-

re accertamenti e così via renderebbe vani i principi fondamentali che hanno dato luogo alla trasformazione delle stesse in enti privati.

Di fronte a queste nostre immediate intuizioni (qualcosa di diritto mastichiamo), anche per essere sicuri che la nostra interpretazione fosse esatta ci siamo rivolti ad illustri luminari della materia per avere un parere non *cicero pro domo sua*, ma *pro veritate*. Mi riferisco ai professori avvocati Filippo Lubrano, Massimo Luciani e Vincenzo Caianiello, già presidente della Corte costituzionale, i cui pareri consegniamo alla Commissione.

Non mi dilungo sulle ragioni giuridiche a favore della nostra tesi, ad iniziare dalla lettera e dalla *ratio* del decreto legislativo n. 241, nonché dal fatto che non si può consentire ad una norma minore, contenuta in un decreto interministeriale, di stabilire gli enti che rientrano nell'ipotesi dell'articolo 10 dello stesso decreto. Ci sono altri problemi di carattere prettamente letterale; come la Commissione sa, le Casse dei notai e degli avvocati sono sottoposte alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che storicamente vigila su tutte le libere professioni, ma in particolare, per le Casse dei notai e degli avvocati, vigila anche sulla previdenza: fatto strano, in questo decreto legislativo non si fa alcun cenno al concerto del Ministero di grazia e giustizia e questo era un altro elemento che faceva propendere per la soluzione da noi adottata.

Comunque, alla luce dei pareri e della nostra ferma opposizione, espressa sulla base di ragionamenti giuridici, abbiamo chiesto degli incontri con i Ministri delle finanze, del lavoro, del tesoro e con lo stesso Presidente del Consiglio, ma non abbiamo avuto risposte nonostante la richiesta provenisse da ben sedici Casse private e di fronte a ciò un Ministro avrebbe dovuto manifestare un certo interesse. È apparso ultimamente su «Il Sole 24 Ore» un laconico comunicato del Ministero delle finanze in cui si precisa che la norma non riguarda gli enti previdenziali privatizzati: solo in via facoltativa, se qualche Cassa ritiene di utilizzare questo strumento della pubblica amministrazione, può aderirvi. In proposito sottolineo soltanto che l'utilizzazione di strumenti della pubblica amministrazione da parte di un privato mi pare eccessiva, è una proposta antistorica nel momento in cui la pubblica amministrazione va verso la privatizzazione per realizzare una maggior efficienza.

D'altronde, non credo che i presidenti delle Casse vi ricorreranno anche perché, a parte i motivi di carattere giuridico per cui non è possibile metterla in atto proprio sulla base del decreto legislativo n. 241, ci sono problemi di costi da parte della pubblica amministrazione che non possono essere sostenuti, se non a fronte di esplicita disposizione di una legge dello Stato; non è possibile quindi forzare la normativa al fine di far erogare delle somme, contravvenendo così all'articolo 81 della Costituzione, secondo un'erronea interpretazione della legge. È stato un modo, questo, per arrivare infatti ad un'erronea interpretazione di un decreto legislativo: invece di pesare le parole scritte nella norma si è partiti da un'altra concezione.

Questo modo di agire si è giustificato anche come una forma di lotta all'evasione, di cui in questo momento si parla molto; ma non penso che la lotta all'evasione si possa raggiungere con questo strumento.

D'altronde i liberi professionisti presentano le loro dichiarazioni dei redditi e comunicano ai propri enti previdenziali il reddito su cui devono pagare le contribuzioni; si tratterebbe di una duplicazione dei dati che non gioverebbe alla lotta all'evasione. Inoltre, gli enti previdenziali sono tutti disponibili ed esiste già un collegamento con il Ministero delle finanze per mezzo del quale ci scambiamo reciprocamente notizie. Voler dire che in sostanza in questo modo c'è una semplificazione da parte del contribuente nel pagamento delle somme e dei contributi imposti mi sembra una semplificazione che non regge e che oltretutto è incostituzionale; un anno e mezzo fa la Corte costituzionale, in una sua sentenza relativa ai liberi professionisti – che al Presidente è nota –, ha fatto una scissione molto precisa tra entrate tributarie e entrate contributive, tant'è che ha dichiarato incostituzionale una norma di legge che non consentiva al professionista di ricorrere all'autorità giudiziaria contro un'imposizione contributiva. Non è quindi possibile realizzare tale compensazione.

Mi sembra che in questo momento si sia tornati indietro; ci auguriamo che in futuro non si facciano errori del genere, che mettono in allarme le categorie professionali, le quali – questo è importante affermarlo – vogliono condurre sotto la propria responsabilità le proprie Casse, in modo da farle assolvere ai compiti loro demandati dalla legge di trasformazione, dai propri statuti e regolamenti.

In sostanza, il principio basilare è questo, secondo il nostro pensiero, avallato anche dai pareri di illustri luminari in diversi studi: fino a quando l'organismo privato va bene, deve procedere «con le proprie gambe», non ci devono essere altri a «mettere il naso» al suo interno, se non per quanto riguarda i suoi fini pubblici. Sembra strano, ma l'attività cooperativa è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri, può essere commissariata eccetera, ma nessuno può dire alla cooperativa come svolgere il suo lavoro, altrimenti si creerebbe quella scissione tra potere e responsabilità che in un ordinamento democratico non è assolutamente consentita.

Il Presidente è un cultore della materia e quindi potrà leggersi i pareri e studiare le motivazioni che portano a ciò; non sarei in grado di dare lezioni di diritto a nessuno, specialmente a voi che siete i legislatori, ma mi sembra che la dottrina ci possa dare delle indicazioni per il futuro e per altre occasioni.

**PRESIDENTE.** Voglio riprendere il discorso del presidente Mobilio sottolineando che il vero problema è quello dell'autonomia delle Casse, un'autonomia tutta particolare nel senso che è coesistente ad un limite e può esserlo anche ad una funzione. L'autonomia può avere dei limiti quando questi sono funzionali alla realizzazione del fine pubblico di garantire le prestazioni previdenziali. Certo, mi sembra di poter quanto meno dubitare che tale operazione di unificazione potesse avere questa finalità.

**PASTORE.** Signor Presidente, la ringrazio innanzi tutto per la sensibilità dimostrata nell'organizzare questa audizione e nel rispondere

quindi alla mia richiesta ed a quella dei professionisti di Parma. Mi meraviglio però che i Ministri del lavoro e delle finanze non ci abbiano nemmeno risposto. Credo che questo sia un fatto abbastanza grave. Del resto, le risposte che abbiamo avuto indirettamente, riportate su «Il Sole 24 Ore», mi sembra non siano un buon viatico per i rapporti tra Parlamento e Governo, al di là delle diverse scelte di schieramento. Ritengo molto grave questo fatto e quindi inviterei il Presidente a sollecitare una risposta ed un chiarimento.

Io mi permetto di ripercorrere la piccola storia di questa norma, perché, tra l'altro, ho avuto la ventura di partecipare alla sua costruzione nella Commissione bicamerale per la riforma fiscale. Ricordo perfettamente che in quella sede, tra l'altro era al nostro esame una massa veramente notevole di provvedimenti, in ordine a questo provvedimento io sollevai alcune obiezioni, che sono poi «morte lì», innanzi tutto circa il rinvio al decreto ministeriale. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come altre norme della riforma fiscale, rinvia ad uno strumento normativo di secondo grado l'individuazione di aspetti non secondari di una riforma, quando lo strumento normativo della legge delega non prevede tale possibilità.

In secondo luogo, mi sembrava discutibile l'inclusione in questi contributi che venivano coinvolti da tale meccanismo anche per le contribuzioni INAIL, che hanno natura diversa dai contributi previdenziali essendo premi di carattere assicurativo; tant'è vero che si parla della privatizzazione di questo settore, perché l'INAIL gestisce una vera e propria forma di assicurazione.

In terzo luogo, raccomandai alla predetta Commissione che tra questi enti non venissero indicati anche gli enti privatizzati, cosa che cadde un pò nel nulla. La mia preoccupazione era proprio questa, cioè che nella furia riformatrice si facesse «di tutta l'erba un fascio» e che quindi venissero coinvolte le Casse privatizzate che con quel tipo di meccanismo non hanno assolutamente nulla a che vedere. In questo modo infatti non si realizzerebbero non solo i fini fondamentali, ma neanche i fini di semplificazione della riscossione; si tratterebbe di una complicazione inutile che appesantirebbe la macchina amministrativa e che renderebbe ancora più difficile, perché l'allontanerebbe sicuramente nel tempo, l'attività di controllo che le Casse espletano sui contributi ad esse versate.

Rendiamoci conto che oggi abbiamo un'amministrazione finanziaria che non è nemmeno in grado di quantificare il versamento del 4 per mille a favore dei partiti. Disporremo di una vera amministrazione finanziaria quando questa sarà in grado di comunicare alle Casse chi, come e quando ha versato i contributi a loro favore e come e quando queste potranno intervenire.

Oggi le Casse possono verificare immediatamente, si può dire *ad horas*, le evasioni contributive. Tra l'altro, i meccanismi di versamento, e qui chiedo una conferma al presidente dell'AdEPP, credo siano tali da essere incompatibili con tale unificazione. Lo Stato può imporre all'INPS di anticipare o posticipare di quattro o cinque giorni i contributi o di armonizzare i versamenti delle proprie imposte, ma credo non possa im-

porre ad una Cassa privata di anticipare di quattro giorni o di sei mesi, oppure di posticipare, il versamento delle contribuzioni. È un meccanismo assolutamente ingiustificato, non operativo e che non svolge alcuna finalità pubblica.

Per il controllo sui redditi esiste un meccanismo, quello delle ritenute d'acconto, che è tra l'altro superato già da tempo dal regime IVA; però la ritenuta d'acconto è nata proprio per controllare l'ammontare dei redditi, insieme alle dichiarazioni fiscali, ai controlli incrociati ed ai dati che le Casse possono fornire tranquillamente per via informatica. Quindi, l'obiettivo di tale unificazione o è di tipo tecnico, e non ha però come tale alcun fondamento, o è un obiettivo politico; in tal caso chiedo che chi ha dichiarato queste intenzioni ne renda conto.

Ricordava prima il presidente Mobilio che sul «Il Sole 24 Ore» è apparsa la notizia che il Ministero sarebbe orientato – e da qui nasce la domanda, perché, per il resto, si è trattato semplicemente di un intervento *ad adiuvandum* delle ragioni delle Casse privatizzate – a rendere non più obbligatoria, ma facoltativa, tale forma di versamento. Vorrei sapere allora quali problemi vi sarebbero se qualche Cassa dovesse scegliere autonomamente di addivenire a tale forma di versamento, perché in merito viene avanzata una qualche opposizione; vorrei sapere quale valenza abbia e le ragioni particolari esistenti contro questa soluzione, che potrebbe apparire – tutto sommato – di compromesso perché non riguarderebbe la facoltatività del singolo professionista, ma la Cassa di appartenenza.

**MOBILIO.** A parte che affermo in via categorica che non c'è alcuna Cassa previdenziale privata che abbia aderito: solo l'ENASARCO – per il momento – non ha fatto una scelta in merito. Tutte le Casse, anche quelle storiche, che si sono formate ultimamente in base al decreto legislativo 8 agosto 1995, n. 335, non hanno aderito. Quindi non c'è alcuna Cassa, senatore Pastore, che abbia queste velleità di «andarsi a buttare nel braciere».

**PASTORE.** È il Ministero che l'ha proposto!

**MOBILIO.** L'ha proposto per creare una giustificazione, senatore: mi consenta di dirlo. Per risolvere la situazione ha individuato una giustificazione che, non esito a ripeterlo, è antistorica perché non si è visto da nessuna parte che oggi, in questo momento, il privato si rivolga al pubblico per fare alcune cose ed anche forse per giustificare tutta una serie di questioni. Come dicevo prima, credo che in un paese democratico che si basi sul diritto (quello con la «d» maiuscola) le cose sbagliate si possono evitare sulla base di un ragionamento. Nel passato (ne devo dare atto anche ad insigni uomini politici) abbiamo evitato altre cose senza sbandierare nulla, ma sul piano istituzionale, portando le ragioni e facendo presente il convincimento: confluendo da una parte e dall'altra si è giunti a questo.

Il problema che nessuna Cassa possa aderire a questa forma di offerta è dato da un fatto essenziale. Il senatore Pastore ha ricordato la

questione del famoso 4 per mille per i partiti. Voi, come parlamentari, avete – mi sembra – la legge per gli acconti. Quando un domani, invece, il Ministero delle finanze, per quelle compensazioni che si fanno (acconto del 40 per cento, acconto del 58 per cento, acconto per l'IRPEG, per l'IVA e così via) deve andare a fare una discriminazione nelle Casse tra quelli che sono considerati contributi e quelli che non lo sono, presidente De Luca, anche lei in quel momento avrà perso il posto di Presidente, perché le Casse di previdenza private non ci saranno più e non potranno quindi più espletare le loro funzioni, in quanto il patrimonio che abbiamo per poter pagare le prestazioni previdenziali durerà fino ad un certo punto, ma non per anni. Allo stesso tempo abbiamo bisogno, da un lato, del capitale che frutti un reddito (che quasi tutte le Casse diligenti, negli anni della loro esistenza, hanno messo da parte), ma anche della riscossione dei contributi: quindi mediante l'unificazione delle rendite e delle contribuzioni le Casse possono espletare con equilibrio, come è giusto e doveroso da parte loro, le prestazioni. Mi auguro che non si torni ulteriormente su questo problema, soprattutto quando si parla di incidere sull'autonomia organizzativa.

Sui limiti siamo perfettamente d'accordo, signor Presidente: noi ci siamo parlati altre volte e lei sa come la pensiamo in merito (o, quanto meno, come la penso io) sui limiti della finalità pubblica. Ma tali limiti non sono più possibili per la scelta fatta dal Parlamento italiano, che ha dato un'interpretazione, una volta per tutte, all'articolo 38 della Costituzione che nessun Parlamento futuro potrà eliminare, in quanto – in base ad essa – tale articolo sostanzialmente prevede che una volta che ci sono gli enti, il sistema previdenziale privato ad essi connesso, fino a quando fa il suo dovere, deve agire con le «proprie gambe» senza che altri interferiscano con le responsabilità e conseguentemente con i poteri di chi rappresenta questi enti privati.

Vorrei inoltre far presente al Presidente (perché vedo che mette passione nel lavoro che fa, come è giusto che ciascuno di noi faccia quando riveste un certo ruolo) una questione piuttosto importante, che magari – se lo riterrà opportuno – potrà essere oggetto di un'altra riunione. Noi, come Casse previdenziali private, abbiamo un grande problema che ho personalmente portato avanti in senso favorevole alle Casse e che alcune situazioni giudiziarie hanno acuito: mi riferisco alla normativa in materia di maternità, affrontata dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379. Lei sa benissimo, signor Presidente, che c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha affermato un principio. Dopo una serie di sentenze favorevoli alla Cassa nazionale del notariato ed altre sfavorevoli, siamo andati innanzi alla Corte costituzionale. Quest'ultima, secondo il mio modestissimo parere, pur affermando principi che erano per noi ormai pacifici, non ha risolto *in nuce* il problema fondamentale: in situazioni di permanenza del rapporto di lavoro durante il periodo della maternità, la Cassa nazionale del notariato ha dovuto pagare decine e decine di milioni a colleghe che con quei soldi si sono comprate anche la barca!

PRESIDENTE. Sta fornendo molti titoli per i giornali di domani!

*MOBILIO.* Ritengo giusto che esista la solidarietà di categoria, però questa deve avere dei limiti di fronte ai danni che gli iscritti da essa possono subire. Credo quindi che un'interpretazione autentica del Parlamento, una norma modificativa in via generale s'imponga in questo momento, se non altro mutuando quello che ha fatto il legislatore con l'articolo 56 del collegato alla finanziaria, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto una normativa riferita a tutte le donne, in particolare a quelle che non disponessero di un reddito elevato. Io sarei d'accordo a che si estendessero gli effetti di tale previsione normativa a tutte le donne, purché questa indennità non superi una certa soglia (se non in presenza di un danno effettivamente dimostrato), perché mi sembra che sia giusto così.

Volevo porre all'attenzione della Commissione la questione perché, se essa lo riterrà, anche in futuro si potrà approfondire il problema: non è possibile andare avanti in questo modo!

*PRESIDENTE.* Dottor Mobilio, prendiamo nota anche di questo problema, del quale parlerò in sede di Ufficio di Presidenza.

*INNOCENTI.* Come abbiamo preannunciato, lasceremo agli Uffici una memoria al riguardo.

*PRESIDENTE.* Voi potete lasciare ovviamente tutta la documentazione che ritenete opportuna, affinché la si possa esaminare.

L'ultima tematica affrontata, probabilmente, andrà «ad esaurimento». La questione affrontata in precedenza, quella sulla ricongiunzione, è invece importante e su di essa ci intratteremo ancora. Vi prego di fornirci tutte le informazioni che di volta in volta vi procurerete, perché in effetti la collaborazione di tutti è indispensabile per arrivare poi ad avere materiale sufficiente per poter effettuare una valutazione di tipo finanziario. Ci rendiamo conto che il problema reale è quello di individuare chi debba pagare questa operazione. Tutti sostengono di essere d'accordo, nessuno ritiene che si possa lasciare questo spezzettamento di posizioni, ciascuna delle quali inidonea a far sorgere il diritto a pensione; il problema però è esclusivamente di carattere finanziario. Ed allora, dobbiamo acquisire tutti i dati utili per valutare la situazione e a tal fine, magari, sentiremo anche esponenti della finanza pubblica, che ci potrebbero fornire dati interessanti in merito. Siamo un po' bloccati, in questo momento, dal fatto che gli enti pubblici maggiori sono «decapitati» o quasi, ed allora abbiamo cominciato con voi, anche per questa ragione.

Ringrazio ancora gli auditi per le preziose informazioni che ci hanno fornito e dichiaro conclusa l'audizione.

*I lavori terminano alle ore 21,30.*





